



FONDAZIONE
PROFESSIONE
PSICOLOGICA
**ADRIANO
OSSICINI**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA RICERCA IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE NELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

TRA

Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini (C.F. 96522780582), (di seguito, per brevità, solo “Fondazione”), in persona della Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Elisabetta Camussi, con sede in Roma, presso Piazzale di Porta Pia, n. 121

E

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC (CF. 09758941000), (di seguito, per brevità, solo “CNDCEC” o “Parte aderente”), in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Dott. Elbano de Nuccio, con sede legale in Piazza della Repubblica, n. 59 Roma

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE

- la Fondazione è un ente che svolge, prioritariamente e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica e servizi interni alla categoria professionale, finalizzata all'ampliamento e all'acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo della professione di Psicologo, come configurata dall'Ordinamento Professionale (Legge 18 febbraio 1989, n. 56);
- la Fondazione, previa apposita istanza presentata all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Roma), è iscritta, ai sensi del d.P.R. n. 361/200, al Registro delle Persone Giuridiche al n° 1537/2022 in data 16.11.2022;
- la Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi statutari, intende realizzare, unitamente alle altre parti aderenti, il progetto denominato ‘*OSSERVATORIO SULLE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE NELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE*’, la cui prima fase di attuazione concerne la realizzazione di una ricerca su atteggiamenti e comportamenti in tema di Pari Opportunità di Genere (di seguito, ‘la Ricerca’) nel settore delle professioni ordinistiche;
- è interesse delle Parti collaborare al presente accordo, al fine di: • incentivare la partecipazione delle realtà professionali al raggiungimento della Gender Equity, come previsto dall'Agenda Europa 2030, attraverso il perseguimento dell'Obiettivo 5 (Raggiungere la Parità di genere) e

dell'Obiettivo 17 (Creazione di partnership e network interprofessionali finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi); • favorire l'individuazione di buone pratiche, strategie e linee di intervento atte a promuovere e realizzare le Pari Opportunità nelle realtà professionali di riferimento, anche attraverso progetti formativi ed esperienze pilota; • aumentare la conoscenza e consapevolezza dei temi presso le proprie iscritte e i propri iscritti; • favorire la progettazione e realizzazione di politiche attive e misure di intervento per la Gender Equity in ambito professionale e di rappresentanza, promuovendo identità professionali positive per uomini e donne; • produrre documenti, quali report annuali/biennali, che monitorino (anche in prospettiva longitudinale) e promuovano le pari opportunità all'interno e all'esterno delle comunità professionali, anche nella forma di Linee guida per policy e decision makers;

- il CNDCEC è l'Ente esponenziale, rappresentativo degli interessi della professione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e della relativa comunità professionale;
- il CNDCEC, tra gli obiettivi strategici istituzionalmente perseguiti, cura anche quello della parità di genere all'interno della propria categoria professionale, attraverso l'istituzione dei comitati di pari opportunità sia a livello locale che nazionale;

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse sono parte sostanziale del presente accordo.
2. La presente convenzione ha ad oggetto l'adesione della Parte aderente alla Ricerca menzionata nelle premesse, quale prima fase del progetto denominato '*OSSERVATORIO SULLE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE NELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE*', aperto a tutti gli Ordini professionali e con lo scopo di analizzare la realtà dei singoli Ordini e contemporaneamente di individuare buone pratiche, strategie e linee di intervento (specifiche e trasversali) atte a promuovere e realizzare le Pari Opportunità di Genere.
3. La ricerca consiste nella ideazione, predisposizione e nella somministrazione di n. 1 questionario comprendente una parte comune e una parte personalizzata relativa ai/alle professionisti/e appartenenti alla comunità professionale della Parte aderente e nella successiva elaborazione scientifica dei risultati, attraverso (i) un report generale con risultati trasversali ai diversi cluster di professioni e (ii) un report individuale per ogni ordine, sul proprio posizionamento rispetto ai risultati generali. Entrambi i report saranno consegnati e illustrati alla Parte aderente. Le attività comprese nella ricerca appena descritta e di competenza della Fondazione sono rappresentate al successivo art. 2.

4. Le parti indicano quali rispettivi referenti per la realizzazione del progetto, rispettivamente, la Prof.ssa Elisabetta Camussi per la Fondazione e il dott. Michele de Tavnatti per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

5. L'adesione alla presente convenzione ed alla ricerca in essa descritta non comporta in alcun modo l'acquisizione da parte della Parte aderente di qualsivoglia quota di partecipazione della Fondazione o diritto di partecipazione o di qualsivoglia natura su di essa e sui suoi organi.

Art. 2 – Impegni delle Parti

Fondazione

1. La Fondazione, ideatrice dell'Osservatorio e della Ricerca correlata, garantisce il coordinamento delle attività del Progetto e la sua supervisione scientifica, anche promuovendo la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro con il coinvolgimento dei referenti istituzionali e dei/delle delegate/i dei Comitati Pari Opportunità (o Commissioni) dei diversi Ordini Professionali, la progettazione e validazione del Protocollo di ricerca (compresa l'approvazione del Comitato Etico dell'istituto di ricerca eventualmente coinvolto), l'elaborazione dei risultati della ricerca, la stesura dei diversi report individuati al precedente art. 1, la comunicazione esterna degli esiti della ricerca (anche attraverso l'utilizzo di media o organizzazione di convegni ed eventi) e l'organizzazione del convegno finale. Le attività che precedono hanno l'obiettivo di ottenere rappresentazioni e risultati a due livelli già esplicitati nel precedente art. 1:

- un report generale con risultati trasversali ai diversi cluster di professioni e
- un report individuale per ogni ordine, sul proprio posizionamento rispetto ai risultati generali.

Entrambi i report saranno consegnati e illustrati alla Parte aderente. La Parte aderente riceverà, pertanto, il report individuale (non condiviso con le altre Parti aderenti) e il report generale.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente comma 1 ed al solo fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto sopra descritto, la Fondazione si riserva la possibilità di selezionare un team di ricercatrici e ricercatori con competenze specifiche adeguate alla realizzazione del Progetto e di utilizzare piattaforme di raccolta dati in uso presso università o enti di ricerca, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. La Fondazione si impegna a mettere a disposizione delle parti aderenti i report di cui al comma 1 oltre che ogni ulteriore informazione acquisita nel corso della ricerca e utile per il suo compimento, fermo quanto previsto dal successivo art. 6.

Parte aderente

4. La Parte aderente s’impegna a mettere a disposizione della Fondazione le informazioni utili alla realizzazione del Progetto, secondo le indicazioni da quest’ultima richieste, anche tramite diffusione presso i propri iscritti di questionari elaborati dalla Fondazione, oltre che a far parte, attraverso i propri referenti istituzionali o le/i delegate/i dei Comitati Pari Opportunità dell’eventuale Gruppo di Lavoro all’uopo costituito dalla Fondazione.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 (ad eccezione dell’organizzazione del convegno finale il cui contributo dovrà essere considerato e concordato a parte, unitamente alle altre Parti aderenti), la Parte aderente si impegna a corrispondere alla Fondazione un contributo pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). La quota di adesione copre l’intera realizzazione della Ricerca.
6. Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT33Y0623003233000046698611, presso Crédit Agricole.
7. Con la stipula del presente accordo, le Parti dichiarano: - di conoscere il testo dell’accordo e gli adempimenti a proprio carico previsti nello stesso; - di accettare e impegnarsi a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità, la disciplina dei “Dati personali” e dei “Risultati”, nonché tutti i termini e condizioni previsti nell’accordo.

Art. 4 – Durata

1. La durata della convenzione è collegata alla conclusione della Ricerca prevista alla data del 30 settembre 2024.
2. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, attraverso appositi atti scritti.

Articolo 5 – Trattamento dei dati

1. La Fondazione, nell’attuazione delle attività e degli impegni previsti nei precedenti articoli, si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - in seguito anche Normativa sul trattamento dei dati personali. I dati utili alla realizzazione del Progetto saranno trattati solo per

scopi determinati e assegnati, espliciti, legittimi, compatibili con le finalità proprie del medesimo Progetto e secondo il principio di liceità, minimizzazione e correttezza.

2. La Fondazione e le Parti aderenti convengono che, nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1, la Fondazione non avrà accesso diretto ai dati degli iscritti. La raccolta dei dati utili alla realizzazione del Progetto, da effettuarsi anche mediante l'eventuale sottoposizione di questionari agli iscritti, sarà fatta tramite le Parti aderenti e con modalità che ne consentano l'acquisizione in forma aggregata e anonimizzata.

3. La raccolta in forma aggregata e anonimizzata dei dati utili al Progetto potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di piattaforme in uso presso enti di ricerca e Università. La piattaforma e le relative caratteristiche di gestione, trattamento e conservazione dei dati sarà comunicata alla Parte aderente all'avvio del Progetto.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia di dati che potranno essere raccolti nell'ambito del Progetto sono: dati quantitativi sulla popolazione degli iscritti ai diversi Ordini (presenza di uomini e donne, in quali posizioni, con quali compiti etc.); informazioni socio anagrafiche di base, necessarie per l'elaborazione dei dati (età, genere, ordine di appartenenza); dati qualitativi e quantitativi, anche tramite Scale standardizzate, relativi ad atteggiamenti e comportamenti concernenti i diversi aspetti compresi temi di pari opportunità, stereotipi e pregiudizi. Non saranno, all'opposto, raccolti i dati che permettono l'identificazione diretta degli iscritti - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale o l'indirizzo IP); dati rientranti in particolari categorie come quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale; dati cd. giudiziari.

Art. 6 – Risultati

1. I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà della Fondazione, che si riserva di pubblicarli o comunque utilizzarli nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e previa informativa alle Parti aderenti. Allo stesso modo, la Fondazione si riserva di pubblicare il report trasversale descritto *sub* art. 1 della presente Convenzione. Le parti convengono di partecipare alla progettazione e realizzazione della fase di raccolta dei dati e alla analisi di questi, nonché alla valorizzazione degli stessi nelle appropriate sedi.

2. La Parte Aderente ha diritto di pubblicare i risultati del solo report individuale della ricerca,

comunque con espressa indicazione che la Ricerca è stata svolta in collaborazione con la Fondazione e previa apposita comunicazione alla medesima Fondazione.

4. La Parte Aderente, con la sottoscrizione della presente convenzione, riconosce che la Fondazione è l'esclusivo titolare della ricerca. In questo senso, la Parte Aderente riconosce in capo alla Fondazione tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla ricerca, sui relativi report, sui questionari e sulla metodologia di ricerca utilizzata. Ciascuna Parte si asterrà dal, e non autorizzerà terzi a, porre in essere atti che possano violare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale di cui è titolare la Fondazione. La Parte Aderente informerà prontamente ed in modo completo l'altra Parte di qualsiasi violazione, riscontrata o solamente minacciata o sospetta, del diritto di proprietà intellettuale relativa alla Ricerca o alle sue componenti.

Art. 7 – Foro competente

1. Le parti concordano espressamente che per tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 14 febbraio 2024

FONDAZIONE DELLA PROFESSIONE PSICOLOGICA ADRIANO OSSICINI

LA PRESIDENTE

PROF.SSA ELISABETTA CAMUSSI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

IL PRESIDENTE

PROF. DOTT. ELBANO DE NUCCIO